

L'articolo è questo :

« Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nelle materie per le quali sono nominate :

« 1° Di fornire alla Camera tutti i ragguagli ch'essa le incarica di raccogliere sopra una proposizione ;

« 2° Di esaminare le proposizioni che la Camera loro rimanda, e di fare un rapporto su queste proposizioni ;

« 3° Di preparare, se è necessario, progetti di risoluzioni su quelle petizioni che la Camera giudica abbastanza importanti per mandargliele. »

IL PRESIDENTE. Leggo adunque la proposizione del deputato Lanza, concepita nei seguenti termini :

« Propongo che da quest'oggi si proceda alla rinnovazione degli uffizi, perchè possano nominare i commissari rispettivi per esaminare il conto del 1847 e riferirne agli uffizi prima che la Commissione faccia la sua relazione alla Camera. »

Viene in seguito l'altra del deputato Valerio, concepita in questi termini :

« L'ufficio della presidenza è incaricato di proporre alla Camera il modo e l'ordine dell'esame da farsi nel bilancio 1849, tenuto conto delle regole adottate dagli altri Parlamenti e di quanto prescrive il nostro regolamento. »

VALERIO. Io chiedo che si aggiungano al mio emendamento le parole *e della verifica dei conti*.

CRETIN. In appoggio di quanto ha detto l'onorevole deputato Valerio, citerò alcuni articoli del regolamento del Parlamento francese :

« Une Commission spéciale de 18 membres sera chargée de l'examen de la loi des comptes. Une autre Commission sera chargée de l'examen de la loi des dépenses et de celle des recettes de l'Etat. Cette Commission portera le nom de *Commission du budget*. Elle sera composée de deux membres nommés par chacun des bureaux de la Chambre : en tout 18 membres. Elle pourra se diviser en autant de sections qu'elle jugera convenable.

« La Commission du budget présentera un rapport sur l'ensemble de la loi des dépenses, et un rapport sur la loi des recettes.

« Il sera voté, par un scrutin séparé, sur chacune des lois des comptes des dépenses et des recettes.

« Les pièces et documents qui serviront à l'examen des lois de finances seront toujours déposés aux archives de la Chambre, afin que les membres puissent, au besoin, en prendre communication.

« Aucun membre de la Chambre faisant partie des deux Commissions nommées en exécution de l'art. 66 ne pourra être nommé par les bureaux pour faire partie d'une troisième, jusqu'à ce que l'une des deux ait fait son rapport et l'ait déposé sur le bureau de la Chambre. »

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se appoggia la proposta del deputato Valerio, la quale è sospensiva e deve avere la preferenza.

Ne darò lettura :

« L'ufficio della presidenza è incaricato di proporre alla Camera il modo e l'ordine dell'esame da farsi del bilancio 1849, e dei conti del 1847 e 1848, tenuto conto delle regole adottate dagli altri Parlamenti, e di quanto prescrive il nostro regolamento. »

Interrogo la Camera se l'appoggia.

(È appoggiata).

Interrogo ora la Camera se approva questa proposizione sospensiva.

(È approvata).

(Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOVVENZIONI ALLE VEDOVE E FAMIGLIE DEI MILITARI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la continuazione della legge sulle pensioni delle vedove e famiglie dei militari.

Ricorderò alla Camera che sull'art. 9° vi fu dissensò tra la Commissione ed alcuni deputati che presentarono emendamenti ; che la Camera non si credette sufficientemente illuminata e permise che si concertassero colla Commissione medesima sulla redazione dell'art. 9° ; per conseguenza invito il relatore Ricotti a volerci dire il risultato.

RICOTTI, relatore. Giusta l'invito avuto dalla Camera, la Commissione si radunò ieri sera per riesaminare l'art. 9°. Ad essa si aggiunsero i deputati che aveano preso maggior parte alla discussione pubblica, o che aveano presentato qualche emendamento. Le si aggiunse pure il ministro della guerra.

Dopo matura considerazione tutti furono d'accordo doversi formare dei tre alinea del suddetto articolo tre separati articoli, che prendono i numeri di 9, 10 e 11, e di modificarne la redazione quale ho l'onore di leggervi. Il ministro della guerra ha pur esso aderito all'unanime nostra opinione.

« Art. 9°. I benefici degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della presente legge saranno pure applicabili alle vedove ed ai figli degli individui appartenenti alla regia marina ; e così nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 s'intenderà pure raddoppiata la pensione loro accordata dalle vigenti disposizioni ; nulla però innovato riguardo all'aumento mensile di pensione stabilito pei figli dal regolamento del 15 gennaio 1827.

« Art. 10. Sono mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore delle vedove e dei figli degli uffiziali, meccanisti, bassi uffiziali marinai ed altri individui della regia marina morti fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, tolto però l'obbligo di giustificare della mancanza di mezzi di sussistenza.

« Art. 11. Il sovrappiù di spesa che risulterà dall'applicazione dell'articolo 9°, andrà a carico del bilancio dello Stato. »

L'articolo 12 è quello che nella redazione della Commissione forma l'articolo 10.

IL PRESIDENTE. Debbo interrogare i deputati che hanno proposto degli emendamenti se intendono ritirarli.

(*I tre deputati interrogati, Farina P., Oldoini e Ricci, ritirano i loro emendamenti*).

Allora metterò in discussione l'articolo 9° emendato dalla Commissione.

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(È approvato).

La discussione è aperta sull'articolo 10.

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(È approvato).

Leggo l'articolo 11. (*V. sopra*) È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(È approvato).

Si passa ora alla votazione segreta della legge.

RICOTTI, relatore. Ci è ancora l'articolo 10 della legge, il quale ora diventa il 12.

IL PRESIDENTE. Rileggerò adunque l'art. 12 (*V. Doc., pag. 204*).

MICHELINI G. B. Domando la parola.

Io proporrei la soppressione del vocabolo *retroattivo* congiunto ad *effetto*, il quale vocabolo è per lo meno un pleonasma, giacchè quando si dice che l'effetto deve principiare da tal epoca, resta inutile il vocabolo *retroattivo*. Aggiungerò